

Allegato n. 6

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	LIQUIDATE nel 1993 (3)	meno: RATEO al 31/12/1992 (4)	più: RATEO al 31/12/1993 (5)	DATO ECONOMICO (3-4+5) (6)
Rate di pensione e relativi trattamenti di famiglia	1.795.573.000.000	1.878.869.214.000	1.856.508.230.255	-29.145.785.760	8.352.000.000	1.835.714.444.495
meno:						
- maggiorazioni ex combattenti art.6. L. n. 140/1985 e successive	-750.000.000	-600.000.000	-617.017.585	—	—	-617.017.585
- miglioramenti pensionistici di cui all'art. 2bis D.L. 22 dicembre 1990, convertito con legge 27/2/1991. n. 59	-27.439.000.000	-27.439.000.000	-26.487.000.000	—	—	-26.487.000.000
-benefici di cui all'art. 9. della legge 113/85 e all'art 2 legge 120/91 ..	-300.000.000	-230.000.000	—			
Rate di pensione a carico della gestione	1.767.084.000.000	1.850.600.214.000	1.829.404.212.670	-29.145.785.760	8.352.000.000	1.808.610.426.910
Assegni matrimoniali di cui all'art.9 della legge n.53/1963	50.000.000	50.000.000	—	—	—	—
TOTALE. sub. a)	1.767.134.000.000	1.850.650.214.000	1.829.404.212.670	-29.145.785.760	8.352.000.000	1.808.610.426.910
Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità - prestazioni economiche ed accessorie - art.1 legge n.98/1982. sub b)	2.973.000.000	1.771.000.000	882.294.000	—	—	882.294.000
TOTALE	1.770.107.000.000	1.852.421.214.000	1.830.286.506.670	-29.145.785.760	8.352.000.000	1.809.492.720.910

Allegato n. 7

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993 (3)
	ORIGINARIO (1)	AGGIORNATO (2)	
ALLO STATO:			
- Ministero del tesoro - art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI)	4.461.000.000	4 607 000.000	4.393.313.000
TOTALE	4.461.000.000	4.607.000.000	4.393.313.000
AD ALTRI ENTI:			
- IPAS, per contribuzione	4.321.000.000	5 068 000 000	4.266.195.000
- Istituto italiano di medicina sociale, per contribuzione ..	22.700.000	24.700 000	21 697.000
-INPDAI, valon per la copertura di periodi assicurativi	2 500.000.000	3 500.000.000	4.002 286.649
TOTALE	6.843.700.000	8.592.700.000	8.290.178.649
TOTALE COMPLESSIVO	11.304.700.000	13.199.700.000	12.683.491.649

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1993 il Fondo è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo sia sotto il profilo contributivo che sotto quello delle prestazioni.

In particolare, sono da menzionare:

- l'art. 6, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 359 dell'8 agosto 1992, riguardante l'aumento dello 0,20 per cento, a partire dal 1° di gennaio 1993, delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato dovute all'assicurazione obbligatoria I.V.S. e alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima;

- l'art. 3-ter legge 14 novembre 1992, n. 438 che prevede una maggiorazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori nella misura di un punto percentuale sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile a far tempo dal 1° gennaio 1993;

- la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria 1992) che all'art. 13, 1° comma, ha dato una interpretazione autentica del 2° comma dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di sanatoria di indebiti pensionistici; la norma di cui trattasi ha chiarito la portata precettiva del comma predetto ed ha stabilito che si debba procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e che si debba, entro l'anno successivo, provvedere al recupero dell'indebito pagamento eccedente.

Pertanto, la sentenza della Corte Costituzionale n.39 del 28 gennaio - 10 febbraio 1993, ha dichiarato la natura innovativa della predetta norma, che non ha pertanto effetti retroattivi e che riguarda quindi soltanto il futuro (1992 in poi); per il passato, le situazioni in parola restano disciplinate dalla citata legge n.88/1989.

- Il D.L. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali", il quale, all'art. 1, rubricato con il titolo di "pensioni di anzianità", stabilisce testualmente che: "In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonché delle forme integrative a carico

degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti".

In sede di conversione in legge, sono state introdotte una serie di deroghe al "blocco" dei pensionamenti per anzianità che, per quanto concerne il Fondo Elettrici riguardano i lavoratori privi della vista; i lavoratori in preavviso alla data di entrata in vigore del decreto n. 384 (19 settembre 1992); gli assicurati per i quali sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, entro il 30 settembre 1992; i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (nel Fondo elettrici, 39 anni, 6 mesi).

In applicazione dell'art.2 della predetta legge n. 438/1992 per l'anno 1993 l'aumento per perequazione automatica è stato dell'1,8 per cento dal 1° giugno 1993 e dell'1,7 per cento dal 1° dicembre 1993;

- la legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente la delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

In attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della predetta legge è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, che contiene sostanziali innovazioni in materia pensionistica.

Gli effetti delle innovazioni sono peraltro fissati, alcuni a decorrere dall'anno 1993, altri dal 1994 o seguenti.

In particolare si segnalano :

- l'art. 4 in attuazione dei principi di cui all'art.3, lettera s), della legge n. 421/1992, detta una nuova disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi, in sostituzione di quella contenuta nell'art.6 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Per effetto dell'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n.537, le pensioni con decorrenza compresa entro il 1993 sono state escluse dalla nuova disciplina.

- l'art.5, comma 1, in attuazione del principio di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 421 di delega, estende alle pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le disposizioni in materia di limiti di età dettate dall'art. 1 dello stesso decreto n. 503 per il pensionamento di vecchiaia a carico dell'assicurazione obbligatoria comune.

In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive

che, in base alle normative vigenti al 31 dicembre 1992, prevedono requisiti di età inferiori a quelli introdotti per l'assicurazione generale obbligatoria, l'elevazione è prevista in forma graduale con effetto dal 1° gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni.

Con riferimento al Fondo elettrici, si fa presente che l'articolo in questione non interessa le pensioni di vecchiaia di cui all'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, lett.b), ma soltanto quelle anticipate di vecchiaia.

Per le pensioni anticipate trovano peraltro applicazione le esclusioni di carattere generale previste dai commi 6 e 8 dell'art. 1 rispettivamente, per i non vedenti e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Per i non vedenti vengono genericamente confermati i "requisiti" previsti dalla precedente normativa.

Il predetto articolo 5, comma 1, estende agli iscritti ai Fondi di previdenza le sostanziali modifiche alla normativa previgente in materia di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro introdotte dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto n. 503 per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Com'è noto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riconosce agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima la facoltà di rimanere in servizio fino al compimento del 62° anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico dell'AGO o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria medesima.

Il predetto limite del 62° anno di età è stato ora elevato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto n. 503 fino al compimento del 65° anno di età.

L'articolo 6, comma 1, dispone che per le forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale obbligatorio il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto alle condizioni previste dall'art. 2 dello stesso decreto, e cioè quando risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione, fermi restando i requisiti contributivi previsti dai singoli ordinamenti, se più elevati.

Nel Fondo elettrici, la predetta elevazione riguarda esclusivamente le pensioni di vecchiaia di cui all'articolo 5 citato della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che, fino al 31 dicembre 1992, venivano conseguite con 15 anni di contribuzione: ciò in quanto il requisito di 20 anni di contribuzione è già in vigore nel citato Fondo per quanto concerne le pensioni anticipate di vecchiaia.

L'elevazione dei requisiti di contribuzione opera con gradualità, in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1993, fino a pervenire alla situazione di regime.

Il comma 3 dell'articolo 2 espressamente richiamato dal predetto articolo 6, prevede particolari esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi.

L'art. 7 introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale comune.

In particolare il comma 1 del citato articolo 7 stabilisce che, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993 da liquidare nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata prendendo a riferimento i periodi stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, incrementati dai periodi che intercorrono tra il 31 dicembre 1992 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

Peraltro il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, emanato in attuazione dell'art.3, comma 1, lett.O), della citata legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante il calcolo delle pensioni per i nuovi assunti, all'art.1, nel prevedere che per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993, iscritti dalla predetta data all'AGO ovvero alle forme di previdenza sostitutive della medesima, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa, stabilisce che non sono prese in considerazione le retribuzioni rivalutate ai sensi del comma 3, in base all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n.503/1992, di importo inferiore al 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione; l'esclusione del numero delle retribuzioni non potrà risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti di contribuzione.

L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 373/1993 stabilisce che per i lavoratori di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo sopra menzionato n.503/1992 la retribuzione pensionabile relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 è determinata per la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1.

Il comma 2 del citato articolo 7 stabilisce che nei confronti dei lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni la retribuzione annua pensionabile è determinata prendendo a riferimento gli ultimi dieci anni di contribuzione anteceden-

ti la decorrenza della pensione.

L'ampliamento fino a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene comunque attuato con gradualità. In proposito, il comma 3 prevede che, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 7, per le pensioni da liquidare dal 1° gennaio 1993 il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.

Il comma 4 dispone poi che, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici ai sensi dello stesso articolo 7, le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.

L'art. 8 stabilisce al comma 1 che per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi prescritti per la pensione anticipata di anzianità rispetto all'età di pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

L'art. 10 prevede una nuova disciplina del cumulo tra retribuzione e pensione. Per le pensioni di vecchiaia e di invalidità viene stabilita un'incumulabilità parziale, per la quota di pensione pari al 50% dell'eccedenza del trattamento minimo, non solo tra pensione e reddito da lavoro dipendente ma anche con il reddito da lavoro autonomo. Per le pensioni di anzianità è prevista un'incumulabilità totale con il reddito da lavoro dipendente e un'incumulabilità parziale con il reddito da lavoro autonomo nella stessa misura introdotta per gli altri tipi di pensione.

A norma dell'articolo 11, comma 10, della legge n.537 del 1993, resta ferma la disciplina previgente, se più favorevole, per le pensioni liquidate con decorrenza fino al 31 dicembre 1994, e per quelle che verranno liquidate con decorrenza successiva nei confronti di iscritti che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 1994.

L'art. 12 estende alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive i criteri per il calcolo della pensione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei casi in cui la retribuzione pensionabile ecceda il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione.

L'art. 13 del decreto n.503 in attuazione del principio stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. u) detta una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni, a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma, in base alla quale le pensioni sono determinate in due quote: una per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 calcolata sulla base delle disposizioni vigenti a tale data e l'altra per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 determinata in base ai nuovi criteri introdotti dal decreto n.503.

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 70, confermando quanto stabilito da decreti-legge emanati nel corso del 1992 e decaduti per mancata conversione, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n.59, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1991, miglioramenti per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, ivi comprese quelle del Fondo elettrici, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988. I miglioramenti in questione erano stati già attribuiti per gli anni 1991 e 1992, in applicazione dei suddetti decreti emanati nel 1992 e non convertiti. Pertanto, a seguito della legge n.70, si è provveduto all'erogazione dei miglioramenti di cui trattasi relativamente all'anno 1993.

FONDO DI PREVIDENZA PER IL
PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE
DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto dell'anno 1993 del Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, si chiude con un avanzo economico di 139 miliardi.

L'assegnazione dell'anno al fondo di riserva obbligatorio previsto dalla legge n. 480/1988 risulta pari a 25 miliardi. Il conseguente risultato netto positivo di esercizio ammonta pertanto a 164 miliardi.

Per effetto di tale risultato, il patrimonio netto al 31 dicembre 1993 ascende a 765 miliardi.

Per una immediata visione dell'andamento del Fondo, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE (in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIM.LE NETTA AL 31.12.1993
1989	165	66	99	182
1990	197	77	120	302
1991	239	97	142	444
1992	286	129	157	601
1993	337	173	164	765

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio nella pagina che segue viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

— ai valori “economici” delle entrate e delle uscite accertati per il 1993 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per l'anno 1992;

— alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1992 e 1993.
Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati, in esso

indicati, si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1993, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
		ORIGINARIO	AGGIORNATO	
(in milioni di lire)				
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA INIZIO ANNO				
-Riserva obbligatoria	121.045	139.292	137.984	137.984
-Avanzo patrimoniale	323.248	452.654	463.176	463.176
Totale	444.293	591.946	601.160	601.160
ENTRATE				
-Contributi datori di lavoro ed iscritti	256.446	277.301	296.858	296.097
-Quote di partecipazione degli iscritti	2.007	1.600	2.200	2.275
-Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS	410	360	1.000	1.363
-Redditi e proventi patrimoniali	25.525	31.301	26.022	35.771
-Poste correttive e compensative delle uscite	612	1.100	600	870
-Entrate non classificabili in altre voci	476	285	285	235
-Variazioni patrimoniali straordinarie	411	70.811	1.385	—
Totale delle Entrate	285.887	382.758	328.350	336.611
USCITE				
-Spese per prestazioni istituzionali	118.862	131.614	174.136	162.912
-Trasferimenti passivi	7.983	8.269	8.662	7.886
-Spese di amministrazione	1.229	1.488	1.256	1.281
-Oneri finanziari	95	620	620	819
-Oneri tributari	224	—	—	—
-Poste correttive e compensative delle entrate	214	3	3	10
-Uscite non classificabili in altre voci	130	2	2	35
-Variazioni patrimoniali straordinarie	6	—	—	—
-Perdita su partecipazioni investimenti patrimoniali	277	236	738	—
Totale delle Uscite	129.020	142.232	185.417	172.943
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
-Assegnazione alla riserva obbligatoria	16.939	20.476	27.772	25.255
-Avanzo	139.928	220.050	115.161	138.413
Totale	156.867	240.526	142.933	163.668
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA FINE ANNO				
-Riserva obbligatoria	137.984	159.768	165.756	163.239
-Avanzo patrimoniale	463.176	672.704	578.337	601.589
Totale	601.160	832.472	744.093	764.828

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 1993, nelle pagine successive si forniscono alcune indicazioni relative alle voci di bilancio più significative.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Ammontano nel complesso a 296 miliardi e sono costituiti per la quasi totalità, come si evince dall'allegato n.1, dal gettito derivante dall'aliquota contributiva ordinaria che a decorrere dal 1° gennaio 1993 ha subito un aumento dello 0,20% ai sensi del D.L. n.333/92 convertito dalla legge 8 agosto 1992 n.359.

Detto importo, raffrontato con il corrispondente dato del 1992 (256 miliardi), presenta un incremento del 15,63% da attribuire, considerata la diminuzione del numero degli iscritti passati da 8.624 a 8.256 unità, in parte al predetto aumento di aliquota e in parte allo sviluppo del monte retributivo imponibile che tiene conto tra l'altro dell'adeguamento dei minimali retributivi previsti dall'art. 4 della legge n. 480/1988.

Quote di partecipazione degli iscritti - Assommano nel complesso a 2.275 milioni ed attengono:

- per 338 milioni, ai contributi volontari;
- per 92 milioni, ai contributi di riscatto di periodi di servizio militare e di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria in applicazione degli articoli 3 e 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484;
- per 1.832 milioni, ai versamenti per la ricongiunzione nel Fondo volo di altri periodi assicurativi in relazione all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;
- per 13 milioni, alle trattenute effettuate sulle retribuzioni dei pensionati occupati.

Trasferimenti da altre gestioni dell'I.N.P.S. - Iscritti per 1.363 milioni, attengono ai contributi trasferiti da altri Fondi a copertura di periodi assicurativi riconosciuti nel Fondo volo.

Redditi e proventi patrimoniali - Ascendono a 36 miliardi, con un aumento di 10 miliardi rispetto all'anno precedente, da attribuire alle maggiori disponibilità del Fondo, la maggior parte della quali è stata utilizzata dall'Istituto per anticipazioni alle gestioni deficitarie che hanno corrisposto interessi calcolati al tasso del 6,2 per cento. Tale tasso, fissato con propria determinazione dal Commissario straordinario su conforme parere dei Ministeri vigilanti, è pari all'indice ISTAT accertato per l'anno 1993 (4,2%) più due punti percentuali.

Nel prospetto che segue sono indicati i capitali medi disponibili, suddivisi per tipo di impiego, nonché i redditi ed i saggi medi di remunerazione.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO %
-Disponibilità utilizzate nei c/c bancari ed altri conti	60.814.821.000	4.090.377.609	6,73%
-Disponibilità anticipate alle gestioni deficitarie ..	482.854.844.000	29.977.005.000	6,21%
-altri impieghi	17.252.129.000	1.228.241.801	7,12%
sub totale	560.921.794.000	35.295.624.410	6,29%
-impieghi mobi.ri, immob	52.552.734.000	263.064.731	0,50%
totale	613.474.528.000	35.558.689.141	5,80%

Poste correttive e compensative delle uscite - Accertate in 870 milioni, sono costituite unicamente dai recuperi di prestazioni accertati in occasione di ricostituzioni di pensioni.

Entrate non classificabili in altre voci - Figurano nel complesso per 235 milioni e sono rappresentate da entrate varie e da ammende, multe e sanzioni civili per ritardato versamento dei contributi.

Spese per prestazioni istituzionali - Assommano nel complesso a 163 miliardi, con un aumento di 44 miliardi rispetto all'esercizio precedente, ed attengono:

— per 78 miliardi, alle rate di pensione il cui ammontare, al netto delle quote per maggiorazioni agli ex combattenti poste a carico della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali", presenta un incremento rispetto al 1992 di 10 miliardi, da attribuire, in parte, al maggior numero delle pensioni in pagamento (+188), ed in parte all'aumento degli importi medi delle pensioni lin essere sul quale incide, in modo particolare, l'incremento del valore medio delle pensioni di nuova liquidazione.

— per 85 miliardi, alle liquidazioni in capitale ai sensi dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (51 miliardi nel 1992);

— per 74 milioni, all'onere relativo alle prestazioni economiche ed accessorie riguardanti la prevenzione e cura dell'invalidità.

Nei prospetti che seguono si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 1992 e 1993 e delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.